

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Aprile 1863.
dal Ministro Dell' Estero*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mancini*

Adottata nella tornata del 28. Aprile 1863.

N. 339.

Progetto di legge, presentato dal Presidente
del Consiglio Ministro degli Affari Esteri / da Monnani /

Facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare
19. agosto 1858. con alcune modificazioni

Formata del 20. aprile 1869.

Signori. Ho l'onore di presentare
alla Camera un progetto di legge
già approvato dal Senato, col quale
è fatta facoltà al Governo del
Re di promulgare e rendere ese-
cutoria con Decreto reale in
tutte le Provincie del Regno la
legge consolare del 15. agosto
1858, introducendovi soltanto
quelle modificazioni che siano
rese necessarie dalle nuove esi-
genze del servizio e dalle leggi
di unificazione.

Asscondando il voto emesso
dal Parlamento il Governo ha
chiesto ed ottenuto la straordi-
naria facoltà di promulgare
i nuovi Codici, la legge sull'
ordinamento giudiziario ed altre

affari. Ma ottenuta in tal modo una perfetta uniformità nell'amministrazione della giustizia in tutti i punti dello Stato non sarebbe la medesima completa se eguali norme non reggessero gli Italiani anche allora quando, abbandonata la patria si recano all'estero ad esercitare i loro commerci e le loro industrie e professioni.

Al provvedere a ciò è ufficio della legge consolare, la quale sebbene sia stata da taluno propugnata che si dovesse pel fatto solo delle successive annessioni ritenere come estesa a tutte le Provincie del Regno, in contraffattavia nella sua applicazione alcune difficoltà che solo con stento si possono superare nei gravi dubbi che ad ogni tratto sorgono a tale riguardo. E fu conseguenza appunto di questa

incertezza che mai si pote' porre
in vigore nelle nuove Provincie
la tassa per le citazioni all'
estero che fu' introdotta con
quella legge; la qual cosa
mentre torna di danno all'Era-
rio, costituisce pure una differ-
renza di trattamento fra i
cittadini delle varie Provincie.
Oltre a cio' sorge di frequente
una gravissima questione di
competenza per riguardo alla
Corte a cui spetta il giudizio
in appello delle sentenze conso-
lari riflettenti cittadini delle
diverse Provincie Italiane, e la
cognizione dei crimini da essi
commessi nei paesi di Levante
e Barberia.

Per altra parte sebbene quella
legge segnasse un notevole pro-
gresso e fosse una delle migliori
che si conoscano in Europa
puo' forse in alcune disposizioni ritenersi:

delle condizioni particolari dello Stato per cui era compilata; si presentano quindi opportune alcune variazioni od aggiunte consigliate non solo da nuovi bisogni e dai progressi delle istituzioni consolari ma ben anche dai piu' vasti confini del Regno?

Fornerrebbe altresì conveniente il regolare in modo stabile la condizione dei Giudici Consolari per la cui destinazione e carriera in seguito specialmente alla legge sulle aspettative si incontrano non poche difficoltà ed imbarazzi.

Per queste considerazioni ed in ispecie per la reale utilità di togliere ogni dubbio, merce' la promulgazione di questa legge in tutto lo Stato circa l'efficacia di esser rispettato a tutti i cittadini; io nutro fiducia che voi pure, Signori, vorrete accordare il favorevole vostro suffragio allo schema di legge in discorso.

Sessione Parlamentare 1863-64.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 20 Aprile 1865.

OCCORRENZA

Facoltà al Governo di estendere a tutto il regno la legge
consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni

Articolo Unico.

Il Governo del Re ha facoltà di promulgare
rendere esecutoria con decreto reale in tutte le provincie
del Regno la legge consolare del 15 Agosto 1858. N. 2984;
introducendovi ad un tempo quelle modificazioni, che
le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazio-
ne rendano necessarie.

Addi 20. Aprile 1865

Il Vice Presidente del Senato

C. Salomone

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, FABRICATORE, CAVALLETTO, CAMERATA-SCOVAZZO
FRANCESCO, MOSCA, D'ASTE, FOSSA, BERARDI DE DONNO

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri

nella tornata del 20 aprile 1865.

**Facoltà al Governo di estendere a tutto il regno la legge
consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.**

Tornata del 28 aprile 1865.

SIGNORI! — Le nuove condizioni politiche e commerciali dell'Italia, ed il propizio incremento che in un avvenire non lontano è assicurato alle nostre relazioni internazionali e marittime, troveranno efficaci aiuti ed impulsi nella sistematica revisione del complesso dei nostri trattati, stipulati pel cessato reame subalpino sotto l'influenza di circostanze oggidì profondamente mutate, in un provvido servizio dei consolati italiani ai quali è affidata la protezione dei nostri connazionali in tutti i paesi del mondo, ed in una buona ed accurata legislazione regolatrice di una parte così importante dei nazionali interessi.

Quanto alla revisione e negoziazione dei trattati, la Camera già ebbe a raccomandarli al Governo del Re con l'autorevole voto espresso nel suo ordine del giorno del 30 marzo 1863 sulla proposta del sottoscritto

7 riordinamento del

< ; / C

*10
70*

relatore (1); ed è da sperare che data ormai più alacramente opera ai relativi studi preparatorii ed alle trattative all'uopo necessarie, il paese non tarderà molto a raccoglierne il desiderato beneficio.

(1) L'ordine del giorno fu così concepito:

« La Camera esprime il desiderio che il Governo del Re intenda alacramente agli opportuni negoziati per la revisione generale dei trattati di commercio e navigazione, di estradizione, di garanzia dei diritti civili dei nazionali all'estero, e della proprietà letteraria, artistica ed industriale, non che delle convenzioni consolari e postali che già si conchiusero dal regno di Sardegna, e che sono attualmente estese a tutto il regno italiano, e per la stipulazione di nuovi trattati dal punto di vista delle condizioni e degl'interessi generali dell'intera Italia. »

Non sarà inutile qui richiamare le ragioni per le quali codesto ordine del giorno fu proposto dal deputato Mancini, accettato dal Ministero ed approvato dalla Camera.

Il proponente esprimevasi così:

« La Camera sa che in seguito a' profondi mutamenti politici avvenuti in Italia fu necessario applicare la regola conosciutissima del diritto internazionale, in forza della quale uno dei moli di estinzione delle obbligazioni costituite con pubblici trattati tra nazioni sovrane ed indipendenti è la cessazione dell'esistenza politica degli Stati contraenti, quella che alcuni pubblicisti con espressione enfatica dissero la morte dello Stato.

« Da ciò è derivato che sono in vigore attualmente fra l'Italia e tutte le altre potenze quei soli trattati che erano stati stipulati dai re di Sardegna nell'interesse delle sole antiche provincie. Si è applicato questo principio nella stessa guisa in cui aveva ricevuto applicazione in occasione dell'aggregazione del ducato di Genova al Piemonte nel 1815, e successivamente all'occasione del distacco della Lombardia dal resto della monarchia austriaca e della sua annessione al regno di Sardegna.

« Ma, signori, questi trattati non possono essere eseguiti senza inconvenienti gravissimi.

« Prima di tutto vi sono trattati di estradizione, i quali necessariamente corrispondono allo stato della legislazione penale del paese che contraeva, e che sia per la nomenclatura dei reati, sia per i casi previsti nei quali si fa luogo all'estradizione, non possono assolutamente concordarsi colla legislazione penale vigente in altre provincie italiane.

« Del pari è facile comprendere che i trattati di commercio e di navigazione sono stipulati con cri-

10
Mancini 1866

8

Agli altri due non meno importanti obbietti la Camera potrà provvedere in quest'ultimo periodo de' suoi lavori, approvando, secondo il voto de' suoi Uffici, l'attuale disegno di legge che, già rivestito dell'approvazione del Senato, è stato alla medesima presentato dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

La legge consolare sarda del 15 agosto 1858, il cui progetto fu preparato dall'illustre conte di Cavour sul modello di quelle in vigore presso le più civili nazioni, come la Francia e l'Inghilterra, e soprattutto largamente approfittando della più recente legge belgica sui consolati e le giurisdizioni consolari del 31 dicembre 1851, deliberata dopo solenne discussione dal Parlamento subalpino, può a buon diritto essere annoverata in Europa fra le migliori.

Ma dall'un canto la sua autorità ed applicabilità rispetto agl'italiani delle nuove provincie, nelle quali la anzidetta legge non fu mai pubblicata, ha formato e

teri economici desunti dai bisogni, dallo stato delle opinioni, dall'interesse de' paesi in cui debbono avere applicazione.

« In molte parti d'Italia, e specialmente nelle provincie meridionali, erano in vigore trattati di commercio corrispondenti ai bisogni ed agli interessi locali, ed atti a favorire il libero commercio di produzioni che ivi abbondavano.

« Ora questi vantaggi vennero da alcune delle nuove provincie perduti, per essersi ritenuti come validi i soli trattati conclusi dal regno di Sardegna.

« Egli è a dunque necessario uscire al più presto da questo stato di cose. Il Governo non deve limitarsi a fare qualche trattato di commercio colla Francia, coll'Inghilterra, colle principali potenze d'Europa, ma intendendo che debba rivolgere l'opera sua ad un'ardua missione, degna per la sua gravità d'essere assunta dal ministro degli affari esteri del regno d'Italia. Dovrebbe il Ministero intraprendere un'accurata e generale revisione di tutto il sistema dei nostri trattati per rinnovarli convenientemente, stipulando in loro luogo altri nuovi trattati colle varie potenze.

« Questa inoltre, o signori, se si vuole, sarà propizia occasione che ad una ricognizione di diritto già fatta dalle principali potenze al regno d'Italia succeda ben anche una ulteriore ricognizione pratica nell'ordine degli interessi e nella protezione dei vantaggi generali di tutte le provincie che oggi costituiscono il reame.

4
forma oggetto di controversie, feconde di gravissimi inconvenienti e pericoli per i nostri connazionali; e dall'altro è riconosciuto, che concepita per uno Stato assai men vasto ed in rapporto alle sue leggi, trovasi ora mal coerente all'ampiezza del territorio nazionale, e de'suoi cresciuti commerci ed interessi, malagevole ad eseguirsi ne' contratti e giudizi tra italiani di diverse provincie, che si trovino all'estero retti da diverse leggi civili, commerciali e penali, non più in armonia con la stessa legislazione sarda quasi interamente riformata in epoca posteriore a quella legge per la pubblicazione di parecchi nuovi Codici avvenuta nel 1859 ~~con~~ l'esercizio de' pieni poteri; e sarebbe di esecuzione in molte parti impossibile od affatto irragionevole ora che il Governo del Re, usando delle preziose facoltà concedutegli dal Parlamento con la legge del 2 aprile 1865, attende alla revisione dei Codici italiani prossimi a pubblicarsi, per coordinarne le particolari disposizioni co' principii direttivi.

È facile convincersi, che i cangiamenti, i quali possono introdursi, tanto nel Codice civile, in quello di

« Io quindi pregherei l'onorevole ministro degli affari esteri, acciò volesse dichiarare se possa egli opporre alcuna difficoltà a questo voto, il quale mi pare non solo giusto e conveniente, ma indispensabile che venga espresso con l'autorità della Camera; e nel caso ch'egli non incontri, come spero, alcuna difficoltà, non mi resta che ad augurarmi, allorchè il novello bilancio degli esteri per l'anno venturo venga in discussione, di trovare cotanto avanzata l'opera del Governo da poter applaudire a questa importante riforma, la quale, ove sia con lotta, e non ne dubito, con diligente circospezione e con intelligenza degl'interessi nazionali, potrà tornare feconda d'immensi vantaggi all'Italia. »

Il ministro per gli affari esteri rispondeva:

« Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, tanto più che il Ministero si è già messo all'opera. »

« Esso non solo in questi ultimi tempi ha concluso ed intavolato negoziati per alcuni trattati commerciali, ma ha potuto anche compiere delle convenzioni postali e consolari. »

« Del resto sarà ~~una~~ costante preoccupazione quella di poter regolare tutto il sistema dei nostri trattati sugli interessi e sui bisogni del regno d'Italia. »

Quindi il presidente propose l'ordine del giorno alla approvazione della Camera, e la Camera lo approvò.

— nell'

— abbia

— ad

— una

*Vi e
Quanto*

commercio, ~~quasi~~ nel Regolamento della Marina mercantile, nelle forme di procedimenti civili e penali, debbono avere necessario riscontro anche nella legge consolare, perchè non avendo i consoli solamente funzioni amministrative, e per delegazione eziandio diplomatiche, ma rivestendo altresì le qualità di notai, di ufficiali dello stato civile, di arbitri, di giudici, specialmente nelle controversie che interessano la nostra Marina mercantile, ed esercitando una vera giurisdizione civile e parte della penale ne' paesi di Levante ed in Africa ne' limiti dei trattati e delle consuetudini; le norme prescritte all'esercizio di così varie attribuzioni sparse ad un tempo nella legge consolare, e ne' codici ed in altri leggi relative a ciascuna materia, più non potrebbero fra loro armonizzare, ~~quante~~ volte la facoltà di revisione già conceduta al Governo, non venisse estesa ben anche alla legge consolare.

Nè vuol tacersi che dopo le varie convenzioni consolari stipulate con le altre nazioni, nella esecuzione di esse e nella applicazione della legge a ~~troppa~~ numerose colonie italiane in alcuni paesi di Levante, vennero incontrandosi parecchie questioni e difficoltà, le quali scoprirono nella stessa nostra legge consolare del 1858 lacune e bisogni di riforme ed aggiunte, cui ora si offre opportunità di provvedere.

A far cessare le maggiori di tali difficoltà di esecuzione della legge, fin dall'8 marzo 1862 il presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, in quel tempo l'On. Rattazzi, aveva presentato alla Camera due disegni di legge, de' quali i sopravvenuti avvenimenti politici non permisero la discussione nel corso di quella Sessione.

Col primo di essi proponevasi appunto la estensione e pubblicazione della legge consolare del 1858 in tutte le provincie del regno con due modificazioni evidentemente indispensabili.

La prima consisteva nel sopprimere la disposizione della legge, in virtù della quale la sola Corte di appello di Genova era competente a giudicare in grado di appello delle sentenze emanate in materia civile e penale da tutti i tribunali consolari in qualunque dei paesi stranieri, ed a conoscere de' crimini commessi dai nazionali all'estero, e proponevasi invece che nei casi da quella legge preveduti la competenza rispettivamente spettasse alle quattro Corti d'appello o di assise di Firenze, Napoli, Palermo e Genova, secondo-

non nevole

*T,
+
MTT +
L,
L +
L +*

chè il convenuto o l'inquisito appartenesse alle provincie toscane, napoletane, siciliane e alle altre provincie del regno, mantenendosi la esclusiva competenza della Corte di Genova soltanto allorchè si trattasse non di cittadini italiani, ma di stranieri protetti da consolati italiani, ovvero di convenuti ed inquisiti de' quali per lunghissima assenza dal regno o per altra cagione non fosse ben accertata la vera origine ed il domicilio nello Stato, e qualora, essendovi più convenuti od inquisiti, appartenessero in numero eguale a differenti provincie italiane.

←, o ad

L'unica ragione dell'attribuire ad una sola Corte gli appelli delle sentenze de' tribunali consolari riponendosi nel vantaggio di affidarne la cognizione ad una magistratura meglio istruita degli usi internazionali e delle leggi speciali sulla materia, e di conseguirne unità di giurisprudenza e ad un tale scopo riuscendo inadeguato il proposto mezzo, avuto riguardo che il sistema della Cassazione rende necessario il rinvio anche di codeste cause ad altre Corti, e quindi fa venir meno l'esclusiva competenza di una sola, spontanee si offrono al pensiero le molteplici considerazioni giuridiche, economiche e politiche, le quali debbono indurci ad ammettere diverse Corti all'esercizio di questa, come di ogni altra giurisdizione, e la Commissione ne fa espressa raccomandazione al Governo.

< ;

< ;

Se non che la distribuzione proposta nel 1862 potrebbe avere l'apparenza di mantenere una specie di federalismo regionale, rammentando la divisione dell'Italia in tanti antichi Stati, e d'altronde, nel caso di convenuti od inquisiti appartenenti a diverse provincie, smentirebbe lo stesso principio informatore del sistema e consacrerrebbe in una delle prescelte Corti d'appello una prevalente superiorità affatto arbitraria.

↳ de' cittadini

F della penisola ;

7

1

↳ Italiani secondo gli

++

Sarà quindi debito del Governo di sottoporre a maturo esame il quesito, se non convenga in preferenza adottare un diverso sistema, come, per esempio, quello di ripartire tutti i nostri consolati all'estero in alcune categorie secondo la geografica loro sede nei diversi paesi del globo, ed in ragione della minore distanza o di altre cause attribuirne gli appelli a quelle tra le più importanti Corti del regno, che siano meno discoste o più facilmente accessibili alle parti interessate ed alle loro corrispondenze.

↳

↳

↳ y te

↳ epistolari

La seconda modificazione proposta in uno dei progetti di legge del 1862 si giustifica da sè. Gli articoli

45 e 46 della legge consolare del 1858 componendo i tribunali consolari del presidente, e di due giudici assessori da scegliersi dal console al principio di ogni anno, insieme con due rispettive supplenti, tra le persone più ragguardevoli del distretto; l'incremento della popolazione di tutta l'Italia in certe colonie e la copia degli affari negli ultimi anni fecero trovare il servizio soverchiamente gravoso ed intollerabile a due soli giudici, laboriosamente occupati per un intero anno con l'abbandono dei propri interessi. Proponevasi quindi che la legge espressamente autorizzasse il console a scegliere nel principio dell'anno un numero maggiore ed indeterminato di giudici, purchè nello stesso decreto di nomina li ripartisse per singoli mesi, ad evitare il pericolo che la scelta e destinazione dei due giudici sembrasse fatta in considerazione di certi processi e delle persone litiganti.

Con l'altro disegno di legge del 1862 intendevasi ordinare in guisa la istituzione dei tribunali consolari in Levante ed in Africa, da render possibile l'invio e la destinazione di distinti membri della magistratura italiana a prestar servizio ne' medesimi per qualche tempo, conciliando le loro esigenze di posizione e di carriera con lo scopo di circondare i giudizi consolari delle garanzie di capacità richieste per la esatta ed illuminata amministrazione della giustizia. Fu quindi proposto, che presso i consolati, a cui i trattati e gli usi consentissero l'esercizio di una giurisdizione, potesse essere destinato un magistrato, da scegliersi fra i membri dell'ordine giudiziario, col titolo e la qualità di console addetto, il quale conservando il suo stipendio, il suo grado e l'anzianità nella carriera della magistratura, di cui continuasse a far parte, fosse specialmente incaricato di sussidiare e rappresentare il console nelle sue funzioni giurisdizionali; che il suo soggiorno all'estero inoltre gli desse diritto ad un maggiore assegno locale, oltre all'indennità di viaggio accordata ai consoli, ed al vantaggio di computare nella liquidazione della pensione gli anni di servizio prestati fuori d'Europa nel modo stesso di consoli. E fin d'allora proponevasi di autorizzare la destinazione di un magistrato presso i consolati di Alessandria, Costantinopoli e Tunisi. Rimasto il progetto di legge senza discussione, tuttavia il Governo fu così compreso dalla necessità di soddisfare al bisogno, che la destinazione di tre giudici ebbe luogo in quelle tre località meno regolarmente, mal-

A a rifatto

14

1e

1a/1e

1 ma
1e'

1e'

8
grato il difetto della legge, e non senza difficoltà per la posizione poco favorevole e mal sicura fatta a magistrati destinati a tali uffici; laonde è mestieri che la istituzione de' tribunali consolari venga migliorata e posta in regolari condizioni di stabilità e di legalità.

Nè queste sole al certo saranno le riforme ed aggiunte che potranno trovar luogo nella revisione della legge consolare, ma ben anche tutte quelle altre, le quali appariscano consigliate e rendute razionalmente necessarie di mutamenti che si scorgevano operati nella legislazione civile e penale, dai più recenti progressi del diritto internazionale, e dai cresciuti uffici e bisogni del servizio consolare.

Pertanto la vostra Commissione non dubita d'esprimere favorevole avviso sul disegno di legge da voi proposto intorno a questo argomento, considerandolo siccome dipendenza e complemento della già promulgata legge del 2 aprile 1865, con la quale il Parlamento con una specie di delegazione di una parte del potere legislativo rispetto ad alcune speciali materie, consentiva ad investire il Governo del Re delle straordinarie facoltà d'introdurre ne' Codici e nelle leggi, di che in essa è menzione, le opportune innovazioni, salvi però sempre ~~diminuiti~~ i principi direttivi in ciascuna materia.

Ben potrebbe la Commissione qui venire esponendo molti suggerimenti e desiderii intorno a codeste riforme ed aggiunte, dietro i migliori dettami del pubblico diritto e gl'insegnamenti dell'esperienza; ma essa temendo di preoccupare l'opera, che s'intende affidare al senno ed alla diligente cura del Governo, si restringe ~~invece~~ alla sola manifestazione generica dei seguenti voti.

Primamente l'importanza di queste riforme consiglia che il potere esecutivo nello studio delle medesime si aiuti del sapere e della morale autorità di una Commissione di uomini speciali versati nelle discipline del diritto internazionale, e nella pratica consolare, acciò, mancando la luce della discussione parlamentare, non difettino almeno garanzie eguali a quelle che si riconobbero necessarie per lo studio delle modificazioni da introdursi nei Codici e nelle altre leggi.

In secondo luogo le facoltà che la Commissione avvisa potersi al Governo concedere non debbono estendersi al segno di autorizzarlo ad accrescere stipendi, e la tariffa delle tasse consolari, benchè queste materie sianò pure regolate dalla stessa legge consolare. Ben

H ed inalterati

7+

H
(a)
L+
T)
/a /a
medica y

ella

1)

si potranno coordinare le tasse per renderne l'applicazione uniforme indistintamente ai cittadini di tutte le provincie italiane, e si potranno ancora variare facendole corrispondere agli atti della novella procedura che sarà introdotta in coerenza con le mutazioni dei Codici; ma queste variazioni non dovranno nell' singolo specie di procedimento aggravare in complesso il peso delle tasse sui contribuenti, nè dalle facoltà conferite al Governo debbe uscire una riforma d'indole scale.

Da ultimo la Commissione toglie questa opportunità per eccitare il ministro degli affari esteri acciò, contemporaneamente alla promulgazione della legge consolare riformata, abbia cura di trasmettere a tutti i nostri consoli ed agenti consolari all'estero una serie d'istruzioni circolari, la cui compilazione potrebbe utilmente confidarsi agli stessi incaricati della riforma della legge consolare. per dirigere secondo lo spirito di essa l'esercizio delle più importanti attribuzioni dei consolati, come le notarili, le sanitarie, quelle sui procedimenti di avarie e di naufragi, il regolamento delle relazioni di servizio tra i consoli ed i comandanti dei legni da guerra, o i capitani della marina mercantile e quelle di ufficiali dello stato civile. Le ultime specialmente, dopo la introduzione del matrimonio civile nel nuovo Codice italiano, sono di una gravità che non può sfuggire ad alcuno, essendo ciascuno dei consoli italiani investito del potere di congiungere coi vincoli indissolubili del matrimonio i cittadini italiani ivi dimoranti, ed in paesi lontani non potendo in casi dubbi consultare la superiore autorità giudiziaria.

Con queste dichiarazioni ed esortazioni la vostra Commissione è unanime nel proporvi di approvare il proposto articolo di legge.

MANCINI, relatore.

#9

12 12

^ o di regolamenti
ad esempio di ciò che
si fece con molto int-
to liti nel Belgio
negli anni 1850 e 1857,

4 epri net

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 20 aprile 1865

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di promulgare e rendere esecutoria con decreto reale in tutte le provincie del regno la legge consolare del 15 agosto 1858 (n° 2984) introducendovi ad un tempo quelle modificazioni che le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazione rendano necessarie.

Addi 20 aprile 1865.

Il vice-presidente del Senato
C. CADORNA.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro.

Torino 24/65

Presenti Mancini, pubblicatore, Berardi, Cavalletto,
De-Dauno e Fossa -

Eletto a Presidente Mancini
a Segretario Cavalletto

Letto il progetto di legge votato dal Senato, si
passa ad esporre i mandati dati ai Comi. dagli uffici:

1. Ufficio - domanda si faccia una relazione dei capi
ad accenni
per le variazioni da farsi, escluse però le tasse
che non si devono mettere senza speciale autorizza-
zione del Parlamento. ecc
2. Ufficio approva la legge e si riparte a garantire
stabilitiva longevità.
3. Ufficio domanda che non sia la Corte di Appello
l'unica da stabilirsi per i ricorsi, ma che
si provveda a fissare più Corti.
4. Ufficio non vuole si alteri radicalmente la legge
e che solo la si coordini con altre leggi
5. Ufficio approva in massima e dà veto di fiducia
al Comi.
6. Ufficio approva in massima la legge e dà
incarico al Comi di concertare con la
modificazione che si presenterà concesso

La Camera si accorda volentieri a autorizzare il Govern.
o a modificare la legge circondaria per le
buone ragioni perche' assicurano il mi-
glioramento pratico della legge, e si
propone che si debba prevedere il perso-
nale canadese. Quanto alle tasse la Camera
non crede conveniente che si debbano par-
zialmente troppo forti.

Si passa alla nomina del
Relatore ed e' eletto il C.
Mancini.

Qualora